



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / <i>PIAN DI CONC FINANZIÈL</i>	2.02.01.09.999
CAPITOLO / <i>CAPITOL:</i>	5328/S
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL:</i>	dott./dr Stojan Deville

DETERMINAZIONE N. **116** - ANNO 2025 assunta in data 05.03.2025

OGGETTO:

Incarico alla ditta Zulian Samuele della riparazione di grondaie e coperture in lamiera al Centro di Raccolta Zonale. CIG B5E6F7F1C7.

SE TRATA:

Encèria a la firma Zulian Samuele de concèr salaes e soracueres de banda alò dal Zenter de Regoeta de Rajon. CIG B5E6F7F1C7.

DETERMINAZIONE N. 116 / 2025 del 05.03.2025

OGGETTO: Incarico alla ditta Zulian Samuele della riparazione di grondaie e coperture in lamiera al Centro di Raccolta Zonale. CIG B5E6F7F1C7.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma istituzionale” in Trentino, che, all’art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l’art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l’art. 19 con cui è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l’art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell’art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il “Codice degli Enti Locali” – (C.E.L.) sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- vista la deliberazione N. 28-2024 del 23 dicembre 2024, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027;
- il P.E.G. per il 2025, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 100/2024 del 23 dicembre 2024;
- la deliberazione n. 48 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19 del 5.3.2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F.;
- la deliberazione del Consei de Procura n. 7/2025 del 03.02.2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato l’aggiornamento 2025 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell’Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;

premesso che:

- il Comun General de Fascia (C.G.F.) gestisce in maniera unitaria ed omogenea, per conto e per delega dei Comuni che ne fanno parte, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul suo territorio, con l’obiettivo di giungere ad una gestione integrata dell’intero ciclo dei rifiuti;
- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare, nel decennio dall’1.1.2015 al 31.12.2024, i rapporti fra il C.G.F. ed i 7 Comuni che ne fanno parte a seguito dell’affidamento allo stesso C.G.F. delle funzioni amministrative e di governo relative alla gestione del “ciclo dei rifiuti” in Val di Fassa, convenzione successivamente prorogata per il periodo di due anni, dal 01.01.2025 fino al 31.12.2026, con deliberazione del Consei General n. 26 del 27.11.2024;
- la gestione integrata dei rifiuti comprende anche la gestione dei relativi impianti di stoccaggio dei rifiuti: il Centro di Raccolta Zonale CRZ di “Ramon” a Pera di Fassa e la stazione di trasferimento di “Ciarlonch” a Vigo di Fassa, entrambi nel comune di San Giovanni di Fassa - Sen Jan;

visto che la copertura del solaio antistante la zona di conferimento dei rifiuti presenta danneggiamenti nella parte costituita in lamiera a copertura della soletta in cemento armato nonché nella gronda di scarico delle acque piovane e ravvisata la necessità di riparare le parti usurate e danneggiate;

visto che la ditta Zulian Samuele di San Giovanni di Fassa ha inviato, in data 03.03.2025 al prot. n. 1177, un preventivo di spesa di € 2.290,50, oltre all’I.V.A. € 503,91, per complessivi € 2.794,41 lordi per la rimozione delle parti e

smaltimento delle lattonerie danneggiate; la sostituzione con lamiere nuove della gronda e della copertina murale, oltre alle ore di lavoro sia degli operai che della piattaforma mobile aerea;

ritenuto necessario impegnare sul capitolo 5328/S - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.999 del bilancio 2025 la somma complessiva di € 2.794,41 per far fronte all'intervento di riparazione;

ricordato che:

- considerato che l'importo del servizio/della fornitura risulta essere inferiore ad euro 140.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;
- ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del D.lgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo ad interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;
- visto l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, nonché l'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a Euro 5.000;

precisato che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia") non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini "antimafia" a carico della Ditta incaricata poiché l'importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- è stato verificato il D.U.R.C. numero protocollo INAIL_47726218 (acquisito al prot.n. 1200/A03 del 05.03.2025) che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ditta contraente fino al 07.06.2025;
- con Comunicato del Presidente di ANAC, inviato il 18.12.20024 da ANAC in merito alla richiesta dei CIG, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, prevede il prolungamento fino al 30.06.2025 della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente di ANAC del 10/1/2024;
- per la prestazione in oggetto è stato richiesto sulla PCP di ANAC il CIG B5E6F7F1C7;

richiamata la deliberazione n. 22/2024 del 12.11.2024, esecutiva, con cui il Consei de Procura ha approvato il *"Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023"*;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento, è stata acquisita dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta Zulian Samuele di San Giovanni di Fassa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in atti prot. n. 1200 del 05.03.2025;

preso atto che l'U.O. della segreteria provvederà ad eseguire i controlli a campione sulle dichiarazioni rese con periodicità stabilita dal Regolamento;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

D E T E R M I N A :

1. per le motivazioni generali espresse in premessa e ai sensi dell'art. 49 c. 6; art. 50 c.1 lett.a) e b) del D.Lgs. 36/2023, di incaricare la ditta Zulian Samuele di San Giovanni di Fassa dei lavori di riparazione in lattoneria al Centro di Raccolta Zonale di Pera di Fassa nel comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan per un importo preventivato di € 2.290,50 oltre all'I.V.A. € 503,91, per complessivi € 2.794,41 lordi;
2. di impegnare la somma di € 2.794,41 lordi sul capitolo 5328/S - piano dei conti finanziario 2.02.01.09.999, a favore della ditta Zulian Samuele imputando la spesa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica, all'esercizio 2025 del Comun General de Fascia;
3. di stabilire che la corrispondente entrata di € 2.794,41 lordi (I.V.A. 10% compresa), è prevista sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2025;

4. di aumentare di € 2.794,41 l'accertamento n. 21/2025, assunto con la deliberazione n. 41/2025 del 23.01.2025, ora per complessivi € 2.374.473,37, derivanti dalle quote a carico dei Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in convenzione;
5. di precisare che la liquidazione ed il pagamento alla ditta Zulian Samuele avverrà dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale previo aggiornamento del D.U.R.C., che ne attesti la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi;
6. di ripartire ai Comuni la spesa, a consuntivo, secondo i criteri di conteggio e di riparto contenuti nelle Convenzioni per la gestione citate in premessa;
7. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
8. di trasmettere all'U.O. della segreteria i dati relativi al presente affidamento al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione ai sensi del *"Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023"*;
9. di dare evidenza che, nel caso in cui, a seguito della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
10. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consi de Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;
- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

DETERMINAZIONE N. 116 / 2025

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 05.03.2025

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

- dott. Stojan Deville -

Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla